



Decreto n° 071 / Pres.

Trieste, 29 marzo 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE E CRITERI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ANNUALI DI CACCIA E DEI PERMESSI ANNUALI PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE, IN ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, LETTERA E BIS), 33, COMMA 2 BIS, 33 BIS, 39, COMMA 1, LETTERA G), E 40, COMMA 13, DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 DICEMBRE 2009, N. 0339

Firmato da:


MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/03/2023

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 29/03/2023



Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera e), ai sensi del quale la Regione adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio ai cacciatori non associati, nonché l'articolo 33 bis, il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la potestà di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a Riserva di caccia (RDC), anche in soprannumero e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;

Visto l'articolo 32 della legge regionale 6/2008 e, in particolare, i commi:

- 4, il quale dispone che, a valere dal 2023, i cacciatori già soci di una RDC possono chiedere all'Amministrazione regionale, dall'1 al 31 marzo di ogni anno, di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta;

- 4 ter, il quale conferisce la facoltà di essere contemporaneamente soci di una RDC e titolari di permesso annuale in altra RDC o Azienda faunistico-venatoria;

Visto l'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20 della medesima legge regionale 6/2008, tra le quali, ai sensi dell'articolo 39 comma 1, lettera f), sono disciplinate dalla Regione con apposito regolamento quelle relative, tra l'altro, alle modalità e ai criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, nonché alle fattispecie di decadenza del cacciatore dalla RDC in cui è stato ammesso;

Visto il proprio decreto n. 0339/Pres. del 7 dicembre 2009 "Regolamento recante le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)";

Visto il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339" e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 512;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -